

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI NEL C.A. VAL BREMBANA AGGIORNATO AL 2022

PREMESSA

Il presente regolamento, che integra, per le disposizioni delegate ai Comprensori, il “Regolamento provinciale per l’esercizio della caccia di selezione agli ungulati nella provincia di Bergamo”, e a cui soggiace, esprime una sintesi delle norme relative contenute nello Statuto del Comprensorio Alpino Valle Brembana, e le integra. Raccoglie tutte le norme deliberate dal CTG per l’ottimizzazione dello svolgimento della caccia di selezione agli ungulati, e costituisce presupposto per la certezza dei diritti e dei doveri di ogni cacciatore (Premessa al Reg. Provinciale).

1) CRITERI PER L’ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE “CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI”

Per richiedere questa forma di caccia di specializzazione, il cacciatore socio deve essere in possesso dell’abilitazione alla caccia di selezione al capriolo e al camoscio.

Il numero di ammissioni e l’assegnazione al Settore per l’esercizio di questa forma di caccia sono determinate dal CTG in accordo con la Commissione ungulati in base agli esiti dei censimenti, alla consistenza faunistica delle specie e alla sostenibilità del prelievo.

Di norma il cacciatore viene autorizzato dalla Commissione ad accedere ad altro settore rispetto a quello a lui assegnato solo in caso di:

- *Interscambio di settore fra due cacciatori, previa autorizzazione della commissione ungulati, gli stessi rimarranno vincolati al nuovo settore di appartenenza per un minimo di tre anni.*
 - *Bilanciamento delle densità cacciatore/ambiente e consistenza faunistica.*
- *Nell’interscambio i cacciatori dovranno andare nella stessa zona di provenienza del cacciatore con cui ci si scambia.*
- *Chi viene spostato di Settore il primo anno avrà assegnato uno jahrling e una femmina di capriolo*
- *I cacciatori residenti con licenza al primo anno di rilascio, o soci residenti richiedenti variazione di forma di caccia, che fanno richiesta di ammissione alla caccia di selezione agli ungulati, accedono di diritto nei limiti previsti dalla deliberazione del C.T.G. del 04 Marzo 2009, relativa al riconoscimento dello status di residenza per l’ammissione alla caccia di selezione agli ungulati.*
- *Gli ingressi di nuovi cacciatori, sia residenti che non, da cui sono esclusi coloro che già praticano la caccia agli ungulati bovidi e cervidi in un altro Comprensorio Alpino della Provincia di Bergamo [delibera n° 35/18 del 16/02/2018 e successiva modifica all’art. 28 comma 7/bis della L.R. 26/93] che vogliono variare forma di specializzazione venatoria ed accedere al prelievo degli ungulati, sono vincolati ad una graduatoria anno per anno ricavata dalla somma dei punti risultanti dalla tabella sottostante.*
- *Per i cacciatori già stati soci del Comprensorio Alpino Valle Brembana nella specializzazione “ungulati e volpe” che, per cause di forza maggiore (da documentare adeguatamente in relazione a specifica richiesta del C.T.G.), siano stati costretti a non praticare alcuna forma*

di caccia (anche in altri C.A. o A.T.C.), qualora richiedano la riammissione alla specializzazione in parola il C.T.G. avrà la facoltà di riammettere automaticamente alla specializzazione o di collocare lo stesso nella graduatoria di seguito specificata;

<i>numero di anni di continuità nella domanda di accesso</i>	<i>1 punto per ogni anno se la domanda è effettuata in modo continuativo negli ultimi 3 anni. (Max 3 punti)</i>
<i>numero censimenti effettuati alle singole specie nei tre anni precedenti</i>	<i>1 punto per ogni censimento per ognuno degli anni considerati. (Max 18 punti)</i>
<i>giornate di lavoro organizzate dal C.T.G. nei tre anni precedenti.</i>	<i>1 punto per giornata di lavoro. (Max 3 punti)</i>

- In caso di uguale punteggio, tenuto conto del numero limitato di ingressi consentiti, si provvederà al sorteggio tra gli aventi uguale punteggio.

Commissione graduatoria: la Commissione incaricata della redazione della graduatoria è costituita dal Presidente della Commissione Ungulati e dal Rappresentante del CTG in seno alla Commissione.

CACCIATORI AUTORIZZATI:

Per le stagioni di caccia future, a partire dall'anno 2020, il parametro da considerare è di 2,8 capi/cacciatore, con l'obiettivo di raggiungere il rapporto ottimale di 3 capi/cacciatore, incrementandolo di 0,1 punto all'anno, facendo salve nuove richieste dei soci residenti (delibera n. 5 del 16/02/2018).

Tale numero si ricava dalla somma dei piani di prelievo autorizzati l'anno precedente di capriolo, camoscio e cervo diviso il numero dei cacciatori ammessi.

PARTECIPAZIONE AI CENSIMENTI:

Le domande per la partecipazione ai censimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio. Oltre tale data non verrà presa in considerazione nessuna domanda.

2) DOVERI DEL CACCIATORE DI SELEZIONE

I doveri del cacciatore che svolge la caccia di selezione agli ungulati sono definiti dall'art. 4, 5, 6, 8 del regolamento provinciale e a quanto stabilito dal CTG del Comprensorio.

In particolare:

tutti i cacciatori, salvo particolari situazioni di salute certificate, oppure attraverso disponibilità sostitutiva a svolgere incarichi specifici autorizzati dal CTG, sono tenuti a svolgere almeno 2 censimenti per la specie capriolo, 3 censimenti per la specie camoscio; per accedere alla caccia al cervo è richiesto un ulteriore censimento in aggiunta a quelli del capriolo (3).

L'età necessaria per essere esentati dai censimenti viene fissata ai 75 anni.

3) NORME GESTIONALI DEL PRELIEVO PER LE ASSEGNAZIONI

3a) CAPRIOLO – CAMOSCIO

L'assegnazione individuale, per ogni cacciatore che abbia assolto agli obblighi minimi dei censimenti stabiliti dal CTG, è di norma di due capi, come stabilito dal Regolamento provinciale della caccia di selezione agli ungulati e dai calendari provinciali relativi (art. 8); subordinato alla disponibilità complessiva delle due specie capriolo/camoscio all'interno di ogni settore.

Di norma, al cacciatore al primo anno di caccia in un settore, viene assegnata una F o K di capriolo e uno J o K di camoscio, senza alcuna riassegnazione.

Qualora non vi sia la possibilità di assegnare al cacciatore una delle due specie per motivi diversi, compresa l'indisponibilità numerica, sempre che abbia assolto ai suoi doveri di censimento, il secondo capo viene assegnato come compensazione prendendolo dal numero della specie disponibile, senza principio di rotazione, ma nella classe minima della specie (F/K per capriolo, J/K per camoscio).

Eventuali sospensioni erogate dalla CTU non contemplano ulteriori provvedimenti limitanti i diritti individuali del cacciatore.

Considerato che il regolamento provinciale prevede due forme di assegnazione: nominativa per i bovidi e non nominativa per i cervidi, ne deriva quanto segue:

- a) *Per il camoscio le assegnazioni seguono i criteri di distribuzione nel rispetto delle rotazioni (art. 8 Reg. Prov.); devono essere fatte "nominativamente", per settore, per zona e per classe di età/sexo per ogni cacciatore.*
- b) *B) Anche per il capriolo, pur non essendo obbligatoria l'assegnazione nominativa come previsto dall'art. 4 del Reg. Provinciale vigente, va fatta l'assegnazione nominativa", per settore, per zona e per classe di età/sexo per ogni cacciatore.*
- c) *I capi di ospitalità venatoria assegnati dal CTG sono nominali e non sono cedibili a terzi (Del. N. 5 del 16.02.2018).*

I cacciatori che, senza giustificazione, non svolgono i censimenti minimi previsti alle due specie sono soggetti alle seguenti restrizioni:

- 1) *nel caso che il cacciatore abbia svolto un solo censimento ad una specie e completata la seconda, per un numero minimo complessivo di 3 censimenti, per la specie in difetto non viene riconosciuto il diritto alla rotazione, e avrà assegnato una F o K per il capriolo, e uno J o K per il camoscio;*
- 2) *qualora non abbia svolto nessun censimento ad una specie o a entrambe, senza giustificazione, perde il diritto alla assegnazione del capo della specie non censita o di entrambe (sospensione annuale come previsto dall'art. 4 del regolamento provinciale);*
- 3) *coloro che rinunciano, in toto o in parte, per ragioni diverse, a completare il piano loro assegnato, dovranno riconsegnare la/le (fascette) al CTG. Il presidente della commissione le riconsegnerà al responsabile di settore, che è autorizzato a riassegnare il/i capo/i restituito/i ad altro cacciatore meritevole, come specificato nel capitolo 5*

dedicato alle riassegnazioni. Tali variazioni di assegnazione dei capi si possono effettuare a partire dal 30° giorno dall'apertura di ogni singola specie.

- 4) Il rispetto della zona assegnata è vincolante salvo autorizzazione del Responsabile di Settore che deve comunque confrontarsi con i cacciatori di quella zona.*
- 5) Chiunque pratica l'attività venatoria al di fuori della zona che gli è stata assegnata senza la dovuta autorizzazione nella stagione successiva perde il diritto alla rotazione e gli verrà assegnato un kitz di capriolo/camoscio.*
- 6) Le domande per gli spostamenti di Settore e/o zona e le iscrizioni alla caccia di selezione al cervo vanno presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Oltre tale data non verrà presa in considerazione nessuna domanda.*
- 7) Nel caso di smarrimento della fascetta occorre farne denuncia al CTG e comunque non verrà in nessun caso reintegrata.*
- 8) Le fascette verranno consegnate nella sede del C.A. ai cacciatori, che dovranno presentare il tesserino regionale e il porto d'armi in corso di validità.*
- 9) La mancata restituzione della/e fascetta/e non utilizzata/e entro il periodo previsto dal regolamento provinciale della caccia di selezione agli ungulati (entro 15 giorni dalla fine dell'attività venatoria), comporterà per il cacciatore l'esclusione dalla rotazione nelle assegnazioni dell'anno successivo.*

3b) CERVO

Trattandosi di una specie in espansione e a fronte di un regolamento provinciale che ne autorizza la gestione del prelievo senza obbligo di assegnazione nominativa, essa viene gestita da un apposito regolamento che prevede il prelievo per "squadra", nel settore e nella zona autorizzata (art. 8 Reg. Prov.). Le squadre dovranno essere costituite da un numero minimo di 3 cacciatori e non potranno essere modificate nel corso della stagione venatoria.

Il cacciatore abilitato che vuole far parte della squadra per la caccia al cervo non potrà avere assegnati più di ulteriori 3 capi di ungulati delle specie camoscio e capriolo (in quanto il regolamento provinciale/regionale prevede il tetto di 4 capi/anno a cacciatore e come specificato dalla nota di UTR del 29/09/2017); vincolo temporaneo che decade al completamento del piano di prelievo del cervo della squadra.

Il cervo (classi M1, F1, F2 e M/F0) verrà assegnato alla squadra tra i capi a disposizione del settore mentre il maschio (classi M2, M3, M4) sarà assegnato a rotazione tra i cacciatori.

Si precisa inoltre

- che la consegna delle fascette dei cervi debba prevedere la verifica dei requisiti (tesserino e relativi versamenti) di tutti i cacciatori appartenenti alla squadra e non solo del cacciatore che ritira le fascette.
- che le fascette dei poligastrici prevedano il termine di 45 giorni entro cui i cacciatori le debbano ritirare presso il comprensorio, dopodiché tornano a disposizione del responsabile di settore per eventuali ulteriori riassegnazioni, al fine di ottimizzare le percentuali di prelievo dei piani assegnati.

3c) CINGHIALE

La caccia di selezione al cinghiale, introdotta con DGR. n° 10372 del 15/07/2019, individua

il nostro C.A. come “area non idonea” alla sua presenza, per i gravi danni ambientali che è in grado di procurare all’ecosistema. La caccia a questa specie non ha pertanto la finalità classica di “conservazione”, come previsto per gli ungulati poligastrici, bensì quella di “azzeramento del rischio di impatti” (DGR n° XI/1019 del 17/12/2018, e si attua come collaborazione al contenimento dei danni ambientali e all’attività di controllo già in atto nel C.A.

I cacciatori abilitati a tale forma di caccia, in possesso della specifica abilitazione, hanno a disposizione un carniere aggiuntivo annuale e giornaliero specifico, come previsto dal DGR n° 10372 già citato, e sono soggetti alle norme già in atto per la caccia di selezione al cinghiale.

Tale forma di caccia si inquadra come integrazione specifica riservata ai soli soci del CA, in possesso di abilitazione specifica, che già praticano la caccia di selezione agli ungulati, distribuiti nei settori e nelle zone già loro assegnate dai responsabili di Settore.

Considerato che nel decreto 8054 del 14.06.21 viene data facoltà ai Comprensori di stabilire che la caccia di selezione al cinghiale debba essere effettuata esclusivamente nel settore di appartenenza, al fine di evitare situazioni di nomadismo venatorio e per responsabilizzare i cacciatori all’interno del proprio settore, si stabilisce quanto segue:

- 1) durante tutto il periodo della caccia di selezione al cinghiale non possono essere individuati e utilizzati punti di sparo e foraggiamento al di fuori del proprio settore;
- 2) durante tutto il periodo della caccia di selezione agli ungulati poligastrici, negli orari consentiti dalla L. Nazionale 157/92 (da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto) non è richiesto indicare preventivamente il punto di sparo, in quanto i capi di cinghiale possono essere prelevati in attività di caccia alla cerca, all’interno del proprio settore e zona (previa abilitazione al prelievo della specie e in possesso della specifica fascetta)
- 3) il cacciatore che segnala l’uscita agli ungulati poligastrici non può richiedere ed esercitare nella stessa giornata la caccia al cinghiale (nei punti di sparo e foraggiamento) e non può quindi detenere alcuno strumento per la visione notturna (faro, visore, termico, ...)
- 4) il cacciatore che ha richiesto l’uscita per la caccia di selezione al cinghiale oltre gli orari consentiti dalla legge nazionale 157/92 (fino a 4 ore dopo il tramonto e comunque non oltre le 24,00 e un’ora prima dell’alba) non può esercitare nel medesimo giorno la caccia agli ungulati poligastrici.
- 5) Nel C.A. Valle Brembana la caccia di selezione al cinghiale deve mantenere l’obbligo del settore di appartenenza per tutta la stagione venatoria della caccia al cinghiale.

4) CENTRO DI VERIFICA

A svolgere il servizio al centro di verifica del comprensorio possono accedere esclusivamente i cacciatori abilitati al prelievo degli ungulati che abbiano conseguito l’Attestato di “Operatore abilitato ai rilievi biometrici” rilasciato da Regione Lombardia, e che praticano la caccia di selezione agli ungulati nel nostro Comprensorio.

5) COMUNICAZIONI D’USCITA

Le comunicazioni di uscita, obbligatorie, dovranno essere fatte attraverso SMS da inviare

entro un'ora prima dell'alba per le uscite giornaliere, ed entro le ore 12 per le uscite pomeridiane, indicando cacciatore, accompagnatore, settore e la zona assegnata. Considerato che per uscire a caccia, in base al regolamento provinciale, bisogna sempre essere in due cacciatori, nella comunicazione d'uscita devono sempre comparire almeno 2 nomi: quello del cacciatore/i e dell'accompagnatore/i, oppure di due accompagnatori.

6) RIASSEGNAZIONI

Per le riassegnazioni di merito, possibili solo in caso di disponibilità di capi dopo le assegnazioni di diritto, il responsabile di settore procederà secondo le priorità stabilite dal regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati, con riassegnazioni diversificate qualitativamente e nel numero massimo di un ulteriore capo in più a quelli assegnati. Il responsabile di Settore comunicherà al CTG la tabella riassuntiva, e terrà conto, negli anni, anche per le riassegnazioni di merito, della graduatoria di merito e del principio di rotazione. Il cacciatore, per poter accedere al diritto di eventuali riassegnazioni, dovrà aver svolto tutti i censimenti obbligatori per le diverse specie.

Il responsabile di settore, qualora ne rimanga la disponibilità, dopo aver esaurito la graduatoria di settore degli aventi titolo e ne ravvisi il merito, può procedere ad una eventuale ulteriore riassegnazione del 4° capo (art. 15 Reg. prov.).

Il Presidente della Commissione e il Rappresentante del C.T.G. verificheranno le assegnazioni dei capi nei vari settori.

7) APPENDICE

- 1) Per quanto non specificatamente normato dal presente regolamento, si fa riferimento al "Reg. Prov. per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati nella Provincia di Bergamo" approvato dalla regione Lombardia e alle successive norme emanate da Regione Lombardia.*
- 2) Le modifiche apportate al presente Regolamento hanno validità e si applicano a partire dalla stagione venatoria 2022/2023.*

Il Comitato Tecnico di Gestione per particolari ragioni tecnico/gestionali e nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento Provinciale della Caccia di selezione agli ungulati si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche al presente regolamento.

Approvato dal CTG con delibera n° 25/22 del 08/09/2022